

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2418

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CORTIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2003 (*)

—————

Norme per l’immissione in ruolo degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana degli atenei di Perugia e Siena

—————

—————
() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di legge mira a sensibilizzare tutto il Parlamento e tutte le forze politiche e sociali sulla necessità di dare soluzione al problema della mancanza di uno stato giuridico dignitoso per la figura del docente d'italiano come seconda lingua (L2). Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una diffusione nel mondo della lingua e cultura italiana. Recenti ricerche scientifiche condotte su scala internazionale ci offrono i dati di un incremento considerevole degli studenti stranieri d'italiano. In altri Paesi europei la figura del docente che insegna a stranieri la L2 gode di uno *status* universitario riconosciuto e apprezzato. Nel nostro Paese, pur operando due prestigiose università per stranieri, quella di Siena e quella di Perugia, ancora non siamo riusciti ad accordare ai cosiddetti «docenti d'italiano lingua seconda (L2)» uno *status* giuridico

qualificato di tipo universitario. Molti corsi di aggiornamento professionale all'estero rivolti a chi insegna la nostra lingua sono condotti proprio dai docenti di lingua delle università per stranieri di Siena e di Perugia. A tali validi e qualificati formatori è necessario riconoscere uno status giuridico adeguato. Se vogliamo sviluppare una politica linguistica degna di questo nome che metta il nostro paese in grado di competere con altre nazioni europee che destinano maggiori risorse alla diffusione all'estero delle loro lingue nazionali, allora una delle prime cose da fare è certamente risolvere il problema della docenza d'italiano L2. A questo scopo presentiamo questa proposta di legge fiduciosi nella sensibilità e nell'appoggio di tutte le forze politiche interessate a sostenere la diffusione qualificata della nostra lingua nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana nelle università per stranieri di Perugia e di Siena, stabilizzati ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, sono equiparati a ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità rilasciato da una commissione interna alle singole università ed all'uopo nominata dai consigli di facoltà delle università interessate.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine, il candidato è automaticamente inserito nel ruolo di ricercatore confermato.

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono posti a carico degli atenei interessati.

